

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3194

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SCALIA, SINESIO, PAVAN, GAGLIARDI,
LA PENNA, AZIMONTI, TOROS, COLLEONI**

Presentata il 13 luglio 1961

Modifiche alle norme relative alla costituzione ed al funzionamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali (I. N. A. D. E. L.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, modificato dalla legge 14 aprile 1957, n. 259, si è provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

Esigenze di maggiore funzionalità richiedono, però, ulteriori modifiche.

In primo luogo si rivela opportuna una più idonea regolamentazione della figura del vice presidente dell'Istituto, al quale deve essere attribuito il compito di sostituire il presidente, in tutte le sue funzioni, ogniqualvolta lo stesso si trovi impedito o assente. Sembra altrettanto ovvio, inoltre, assicurare la presenza del vice presidente in seno alla Giunta esecutiva dell'Istituto, che è organo di ordinaria amministrazione.

Diversamente si verificherebbe il grave inconveniente che, nell'ipotesi di sostituzione del presidente, il vice presidente, si troverebbe a dover presiedere l'Istituto ed i suoi organi, senza aver partecipato in precedenza alla vita attiva dello stesso.

Una più adeguata rappresentanza degli iscritti, infine, si rende opportuna sia per assicurare la partecipazione delle diverse categorie di lavoratori iscritti, che per far maggiormente partecipare alla responsabilità della gestione mutualistica i diretti interessati nella duplice veste di contribuenti e di beneficiari.

I dipendenti da Enti locali territoriali, e da altri Enti pubblici, infatti, sono impegnati al finanziamento dell'Istituto con aliquote

considerevoli della loro retribuzione, diversamente da quanto avviene per gli iscritti ad altri Istituti mutualistici.

Opportuno, infine, sembra assicurare — come già si è fatto per tutti gli altri Enti simili — una rappresentanza del personale dell'I. N. A. D. E. L., che per l'articolo 8 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è obbligatoriamente iscritto all'Istituto stesso.

Per le ragioni dianzi esposte, la presente proposta prevede, all'articolo 1, che sia attribuita, in caso di assenza o di impedimento del presidente, la legale rappresentanza e le altre funzioni dell'Ente al vice presidente, senza necessità di delega del presidente, come previsto dal 3° comma dell'articolo 2 del decreto-legislativo 5 gennaio 1948, n. 27.

L'articolo 2 della proposta, recante disposizioni circa la composizione del Consiglio di amministrazione, modifica in parte l'articolo 1 della legge 14 aprile 1957, n. 259, nel senso di aumentare da otto a dodici i membri designati dalle Associazioni sindacali tra gli iscritti all'Istituto, e di far partecipare al Consiglio anche un rappresentante del personale dell'Istituto, scelto dal Ministro dell'interno tra i designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

L'articolo 3, infine, modificando l'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 1948, n. 27, dispone che facciano parte della Giunta esecutiva anche il vice presidente e quattro membri da scegliersi tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono esercitate dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il presidente può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni ad un membro della Giunta esecutiva ».

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e del lavoro e previdenza sociale:

a) di un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e dell'igiene e sanità pubblica;

b) di dodici iscritti all'Istituto, in rappresentanza delle categorie, scelti dal Ministro dell'interno tra i designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

c) di quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro dell'interno tra i designati dalle Associazioni nazionali tra i comuni, le provincie, gli ospedali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti maggiori;

d) da un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;

e) un rappresentante del personale dell'Istituto, scelto dal Ministro dell'interno tra i designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera b) ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera c).

I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

ART. 3.

L'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente, da nominarsi fra gli iscritti all'Istituto componenti del Consiglio, ed una giunta esecutiva composta del presidente del Consiglio di amministrazione, del vice presidente e di quattro membri, da scegliersi tra i componenti del Consiglio medesimo, indicati nell'articolo precedente e così ripartiti:

- due tra quelli indicati alla lettera *b*);
- due tra quelli indicati alla lettera *c*) ».